

COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti venticinque, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COGNO Marco	PRESIDENTE	X	
ALLISIO Maurizia Margherita	VICE SINDACA	X	
BELLA Samuel	CONSIGLIERE	X	
BORGARELLO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
DAVIT Ornella	CONSIGLIERE		X
ROSTAN Piervaldo	CONSIGLIERE		X
GIORDANO Paolo	CONSIGLIERE	X	
AGLI' Herbert	CONSIGLIERE	X	
TRON Sara	CONSIGLIERE	X	
RIGANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
BENEDETTI Elisa	CONSIGLIERE		X
PIRAS Dejanira	CONSIGLIERE		X
GALLICCHIO Angela	CONSIGLIERE		X
	Totale Presenti:	8	
	Totale Assenti:		5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **SAMUEL dott.ssa Elisa** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COGNO Marco** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER

L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

RICHIAMATE:

- la Delibera di C.C. n. 6 in data 27/04//2020 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1° gennaio 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del 22/12/2021 n. 49 recante: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022"

TENUTO CONTO delle disposizioni previste in materia di aliquote dalla nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ed in particolare:

- 1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- 4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

RIHIAMATO il vigente "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate";

UDITA la relazione del Sindaco;

SENZA seguito di discussione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

CON votazione resa in forma palese (presenti 08) che dà il seguente risultato:

- n. 08 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2023:

TIPOLOGIA	ANNO 2023 (Aliquota per mille)	
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)	6,00	
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00	
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	ESENTI ex art 1, comma 751, Legge n. 160/2019	
TERRENI AGRICOLI	ESENTI	
AREE FABBRICABILI	10,6	
FABBRICATI CATEGORIA B	9,5	
ABITAZIONI IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA (genitori/figli)	6,00	
ALTRI IMMOBILI, diversi dall'abitazione principale e da quelli sopra indicati	10,6	

- 3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2023:
 - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2023, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2023 [art. 1, commi 762 e 767, della legge n. 160 del 2019]; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2023 [art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019], nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di recepire il provvedimento nel bilancio in via di approvazione, con separata votazione resa in forma palese (presenti 08) che dà il seguente risultato:

- n. 08 favorevoli
- n. 00 contrari
- n. 00 astenuti.

* * * * *

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente COGNO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente SAMUEL dott.ssa Elisa